



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: NTC2008

aaaa: 2017

nnnnn: 83

TITOLO: Richiesta chiarimenti obblighi previsti per esecuzione pratiche minori.

Quesito:

Si richiede parere procedurale in merito alla seguente questione tecnica:

1) Ai sensi di quanto riportato a pag. 24 del documento allegato (di recente emanazione - 24 febbraio 2017) - e precisamente al rigo N° 4 dell'elenco puntato - pare di intendere che per la realizzazione di un semplice (e di dimensioni contenute) cordolo in calcestruzzo armato, con estradosso ubicato immediatamente al di sotto il piano di campagna e posto a sostegno di una recinzione , non sia necessario compilare e depositare alcunché relativamente alla modulistica regionale di cui alla L.R. e D.G.R. in allegato (entrata in vigore 10 Aprile 2016).

Trattasi peraltro di recinzione posta a suddivisione "interna" di un'area a giardino in villino plurifamiliare - per frazionamento in N° 2 porzioni di giardino, tipo villetta a schiera - recinzione leggera in rete e paletti in metallo o similare, non recinzione con muretto in elevazione e sovrastruttura pesante in acciaio come tipica di chiusura delle proprietà su fronte strada.

2) Sembrerebbe altresì non necessario (come anni addietro si soleva operare, sia per una questione di "buon senso" - non presentando l'intervento rischi o pericoli particolari - che di riduzione dei costi) redigere alcuna pratica comunale di denuncia delle opere strutturali ai sensi della L. 1086/71 e

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

conseguente collaudo statico (a meno di differenti pareri del competente ufficio tecnico comunale in relazione a quest'ultimo aspetto di cui al presente punto 2).

Risposta quesito:

Il riferimento da Lei citato non ha nulla a che fare con il suo caso in quanto esso riguarda solo i casi in cui i Comuni non possono/non devono chiedere il parere tecnico della Regione.

Potrà però esserne utile consultare la legge di semplificazione 2017 del 30 maggio 2017 (allegata), in particolare quanto in essa contenuto all'art. 25.

Per avere però il documento attuativo di tale articolo dovrà aspettare la fine di agosto (90 gg dal 30 maggio), data in cui la Regione dovrebbe dare indicazioni operative su come gestire le pratiche per gli interventi classificabili come "minori" in quanto privi di rilevanza ai fini sismici.

Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.